



n 20/2013 sent civile
n 250/08 RGPO
n 128/13 CRON
n 55/13 REP

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI RIETI
SEZIONE DISTACCATA DI POGGIO MIRTETO

in persona della dott.ssa Chiara Salvatori, in funzione di Giudice Unico
(dal 12.4.2011),

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] del ruolo generale per gli affari
contenziosi dell'anno [REDACTED]

trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 13.7.2012,

tra

[REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Rieti, al Viale E.G. Duprè Theseider n. 13, presso lo Studio degli Avv.ti Augusto Principi e Tiziano Principi, che la rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione.

S

ATTRICE

e

[REDACTED], in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente
domiciliata in Poggio Mirteto (RI) al Viale G. de Vito n. 12, presso lo
Studio dell'Avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende -
unitamente all'Avv. [REDACTED] - giusta procura in calce
all'atto di citazione passivo.

CONVENUTA

OGGETTO: contratto di conto corrente bancario - capitalizzazione trimestrale degli interessi - applicazione di interessi usurari - applicazione della commissione di massimo scoperto - domanda di restituzione.

CONCLUSIONI:

- PER PARTE ATTRICE:

1. previo accertamento della nullità parziale delle clausole dei contratti di conto corrente n. [REDACTED] e n. [REDACTED], accessi presso la Filiale di [REDACTED] (RI) della [REDACTED] condanna della controparte alla restituzione della somma di € 21.332,95, oltre interessi e rivalutazione;
2. previo accertamento della violazione della L. n. 108/96, condanna della controparte al risarcimento dei danni morali, equitativamente quantificati in € 10.000,00;

- PER PARTE CONVENUTA:

1. in via pregiudiziale, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancata esposizione degli elementi a sostegno della domanda;
2. in via preliminare, dichiarare la prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di conto corrente n. [REDACTED] e dal contratto di evidenza n. [REDACTED] per il periodo anteriore al 26.5.1997;
3. in via principale, rigettare la domanda attorea per infondatezza;
4. in via subordinata, rigettare la domanda attorea per essere le somme irripetibili in quanto versate in adempimento di un'obbligazione naturale.

- PER AMBO LE PARTI:

condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato (con notifica perfezionatasi per il mittente al 20.11.2008), la società cooperativa [redacted] conveniva in giudizio la società cooperativa [redacted] (di seguito, la "Banca"), deducendo di aver intrattenuto con la predetta due rapporti di conto corrente - il n. [redacted] ed il n. [redacted] accessi presso la Filiale di [redacted] (RI) e chiusi rispettivamente il 29.3.2006 ed il 31.12.2003 -, rispetto ai quali l'istituto di credito aveva applicato interessi anatocistici (per i periodi dal 28.2.1991 al 29.3.2006 e dall'8.6.1998 al 31.12.2003), calcolati sia sul capitale che sulle commissioni di massimo scoperto, violando altresì la L. n. 108/96.

Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo pregiudizialmente la nullità dell'atto introduttivo e preliminarmente la prescrizione del credito con riferimento al periodo anteriore al 26.5.1997, risalendo al 25.5.2007 la diffida inoltrata dal legale del correntista.

Nel merito, la Banca eccepiva che solo il rapporto n. [redacted] era di effettivo conto corrente, mentre il rapporto n. [redacted] era un conto corrente "di evidenza", acceso per evidenziare l'andamento del fido castelletto di sconto effetti s.b.f. operativo sul c/c n. [redacted], sul quale non erano mai stati addebitati interessi passivi e commissioni di massimo scoperto.

In punto di diritto, la Banca contestava la qualificazione giurisprudenziale delle clausole tipizzanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi come uso negoziale e non normativo (con conseguente ricaduta nel divieto posto dall'art. 1283 cod. civ.); in subordine, deduceva la legittimità della capitalizzazione trimestrale

degli interessi a partire dal 1°7.2000 in virtù della delibera del Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio adottata in data 9.2.2000 e la capitalizzazione semestrale o almeno annuale degli interessi sino a tale momento; in ulteriore subordine, riteneva che le somme versate fossero oramai irripetibili ai sensi dell'art. 2034 cod. civ., in quanto corrisposte sulla base di un obbligo di natura morale e/o sociale.

La causa veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'esperimento di consulenza contabile, depositata in data 16.9.2010.

All'udienza del 16.9.2011, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.

Con ordinanza del 13.1.2012, il Giudice istruttore sospendeva il procedimento in attesa dell'imminente decisione della Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità dell'art. 2-*quinq*ues, D. L. 225/2010, convertito con L. n. 10/2011, sul presupposto (poi rivelatosi fondato) che la Consulta avrebbe verosimilmente dichiarato l'illegittimità della norma *de qua*, con la quale si era stabilito che *"In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'art. 2935 cod. civ. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge"*: cfr. l'ordinanza richiamata, da intendersi qui integralmente trascritta. 9

Intervenuta la pronuncia della Consulta n. 78/2012 in data 5.4.2012, il processo veniva riassunto il successivo 11.5.2012, di talché veniva fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni alla data

del 13.7.2012, allorquando la causa veniva trattenuta in decisione, con nuova assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda dell'attrice è fondata nei limiti di seguito esposti.

Parte attrice domanda la declaratoria di nullità parziale dei contratti di conto corrente n. [REDACTED] e n. [REDACTED], accessi presso la Filiale di [REDACTED] (RI), con particolare riferimento alle clausole ivi contenute:

a) di determinazione ed applicazione degli interessi ultralegali ed anatocistici con capitalizzazione trimestrale;

b) di applicazione della provvigione di massimo scoperto.

Parte convenuta ribadisce di avere correttamente computato la misura degli interessi (vedasi quanto esposto alle pagg. ¾ del paragrafo "Svolgimento del processo") e che comunque la domanda di restituzione, se non preclusa per essere avvenuto il versamento delle somme in esecuzione di un obbligo morale e/o sociale, sarebbe impedita dall'intervenuta prescrizione.

Appare opportuno esaminare partitamente le questioni sollevate dalla Via Lattea ed indi vagliare le obiezioni mosse dalla convenuta.

I. Sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

La prima censura mossa dalla società correntista attiene all'applicazione di interessi in misura superiore al tasso legale in virtù dell'applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi con cadenza trimestrale, in violazione del disposto dell'art. 1283 c.c. (a mente del quale, *"In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o*

per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi”).

L'obiezione è fondata; la clausola in esame, infatti, deve essere dichiarata nulla ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419 c.c. in tema di nullità parziale del contratto.

Prima di procedere all'esame delle ragioni che conducono a ritenere illegittima la clausola, è opportuno ricordare che non osta alla declaratoria di nullità il fatto che l'invalidità della pattuizione non sia stata contestata dagli oppositori nel corso del rapporto, nonostante il periodico ricevimento degli estratti conto inviati dall'istituto di credito.

Come è stato condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. I, 26.5.2011, n. 11626; *Id.*, 14.2.2011, n. 3574; *Id.*, 5.5.2006, n. 10376), dal cui consolidato orientamento il Tribunale non ravvisa motivi per discostarsi, la contestazione circa la legittimità della previsione della capitalizzazione trimestrale non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1832, II comma c.c., in quanto – nel rapporto di conto corrente – la mancata contestazione dell'estratto conto (da cui discende l'implicita approvazione delle operazioni in esso annotate) non preclude la proponibilità di doglianze inerenti la validità del rapporto obbligatorio dal quale le operazioni traggono origine, ma unicamente le censure afferenti alla conformità delle singole operazioni sottostanti ai predetti rapporti.

Quanto alla problematica della capitalizzazione trimestrale degli interessi, appare opportuno ripercorrere, sia pur in maniera succinta, il dibattito e gli interventi normativi che hanno interessato la questione.

Ad un primo, più risalente orientamento – che aveva visto la Suprema Corte favorevole alla qualificazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi come oggetto di un uso normativo, come tale idoneo a derogare al divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. giusto il

richiamo effettuato da tale norma agli usi, da intendersi come usi normativi (vedi per tutte Cass., sez. I, 18.12.12675; Cass., sez. III, 20.6.1992, n. 7571) -, veniva ad affiancarsi, a partire dal 1999, un altro orientamento della giurisprudenza di legittimità (già prefigurato da alcune pronunce di merito), che optava per la tesi contraria, sostenendo che la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte delle banche sui saldi di conto corrente passivi per i clienti costituisce mero uso negoziale, inidoneo ad operare automaticamente con effetto integrativo del contratto, con conseguente nullità della pattuizione sul punto per violazione del richiamato art. 1283 c.c., norma di rango imperativo oltre che di natura eccezionale (Cass., sez. I, 16.3.1999, n. 2374; *Id.*, 12.12.2001, n. 15706; Cass., sez. III, 13.6.2002, n. 3).

Tale opzione interpretativa appare indubbiamente condivisibile, posto che il *discrimen* tra gli usi negoziali e quelli normativi (gli unici, come detto, fatti salvi dall'art. 1283 c.c.), risiede nel fatto che questi ultimi sono osservati non in quanto imposti dal contraente cd. forte - l'istituto creditizio - ma in virtù dell'*opinio juris seu necessitatis*, ossia la convinzione soggettiva che la previsione costituisca espressione dell'esistenza di una norma consuetudinaria giuridicamente vincolante.

Può oramai dirsi acquisito al diritto vivente che^{se invalide} la clausola implicante la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicata ai contratti di conto corrente (il tentativo, operato dal legislatore, di sanare la nullità per il periodo anteriore all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 342/1999 è stato censurato dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza 17.10.2000, n. 425, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 25, III comma, decreto citato); tale conclusione, inoltre, vale sicuramente per i rapporti bancari, non ostandovi il disposto dell'art. 1831 c.c., che prevede la periodica

chiusura del conto corrente ordinario e la conseguente liquidazione del saldo a scadenze determinate dal contratto o dagli usi e, in mancanza, al termine di ogni semestre (norma che non è richiamata dall'art. 1857 c.c. tra quelle applicabili ai contratti di conto corrente bancario, dovendosi pertanto fare riferimento per regolare la materia all'art. 1283 c.c., la cui presenza preclude altresì il ricorso all'analogia).

La tesi della nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente è stata definitivamente consacrata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 4.11.2004 n. 21095, che ha statuito l'invalidità – per il periodo anteriore all'entrata in vigore della delibera del C.I.C.R., prevista dal già citato D. Lgs. n. 342/1999 – delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, le quali, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su mero uso negoziale, difettando il requisito soggettivo necessario per la qualificazione come uso normativo (la Corte ha altresì precisato che non è dato ritenere che l'*opinio juris ac necessitatis* sia venuta meno a seguito del *revirement* giurisprudenziale, essendo la funzione della giurisprudenza meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa).

Traslando i principi enunciati alla presente controversia, essendo i contratti di conto corrente databili rispettivamente al 1991 [REDACTED] ed al 1998 [REDACTED] è d'uopo concludere che, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. (22.4.2000), la convenuta abbia illegittimamente operato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (si osserva che per il conto 2009 la capitalizzazione trimestrale si è realizzata non direttamente operando

su detto rapporto, ma girocontando il tutto sul conto [REDACTED] cfr. pag. 5 dell'elaborato peritale).

Con riferimento al periodo successivo al 22.4.2000, per converso, essendo stata operata una capitalizzazione trimestrale sia degli interessi passivi che di quelli attivi applicati allo stesso, conformemente alle indicazioni fornite dalla delibera adottata dal C.I.C.R. in data 9.2.2000 ed all'art. 120, D. Lgs. n. 385/1993, recante il Testo unico bancario (norma non interessata dalla dichiarazione di incostituzionalità), il conteggio degli interessi è legittimo, come ricostruito dal consulente contabile nominato in corso di causa (che ha correttamente rideterminato gli interessi a debito del correntista secondo il condivisibile metodo illustrato a pag. 6 della c.t.u., *sub "Primo calcolo"*, ossia operando la capitalizzazione annuale degli interessi sino al 30.9.2000 ed indi applicando quella trimestrale, nonché scomputando la commissione di massimo scoperto, su cui vedi *infra*, perché non pattuita per iscritto sino al 1997, indi determinandola con periodicità annuale - siccome per gli interessi - sino al 30.9.2000 ed infine con cadenza trimestrale a partire da tale data).

II. Sulla commissione di massimo scoperto.

L'attrice ulteriormente censura l'illegittima applicazione da parte dell'istituto di credito delle commissioni di massimo scoperto e di spese non specificamente convenute dalle parti.

Le commissioni di massimo scoperto, come chiarito dalla Suprema Corte, sono assimilabili, per un verso, ad un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi, e, per altro verso, a un onere remunerativo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo (cfr. Cass., Sez. III,

6.8.2002, n. 11772); esse, cioè, possono tradursi in un istituto affine per natura agli interessi passivi, ovvero costituire un corrispettivo autonomo rispetto agli interessi (con connessa validità della pattuizione sotto il profilo causale).

La materia è oggi regolata normativamente, essendo intervenuti sia il D. L. 185/2000, convertito in L. 2/2009, sia il D. L. 78/2009, convertito in L. 102/2009; dette discipline hanno previsto la validità della commissione di massimo scoperto nell'accezione più limitata, individuata dalla stessa normativa, ma, nel contempo, hanno previsto un'altra commissione, denominata "*corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme*", avente maggiore estensione e giustificata dal fatto che la remunerazione aggiuntiva della banca trova contropartita nell'obbligo per la stessa di tenere sempre a disposizione del cliente il massimo importo affidato, o in quanto correlata al rischio crescente che la banca assume, in proporzione all'ammontare massimo dell'utilizzo concreto di detto credito da parte del cliente.

Conclusivamente, deve ritenersi la validità, sotto il profilo causale, delle clausole che contemplano le commissioni di massimo scoperto, in quanto correlate ad un servizio che, ancorché previsto nel contratto, è estraneo alla causa delle operazioni ordinariamente regolate in conto corrente.

L'altro profilo di legittimità della c.m.s. attiene alla sua determinatezza o determinabilità (art. 1346 c.c.); in assenza di univoci criteri di determinazione dell'oggetto della clausola, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, con diritto del correntista alla ripetizione di quanto indebitamente versato.

Nella specie, in difetto di prova di valida pattuizione avente ad oggetto l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, il rapporto deve essere epurato da ogni onere imposto al correntista e

non preventivamente pattuito per il periodo 28.2.1991 (data di inizio del rapporto) – 31.3.1997 (data di pattuizione del contratto relativo al c.c. [redacted] ed unica scrittura contrattuale intervenuta tra le parti), criterio correttamente seguito dal consulente d'ufficio; per il periodo successivo, analogamente a quanto fatto per computare la misura degli interessi passivi dovuti, la capitalizzazione è stata annuale sino al 30.9.2000 ed indi trimestrale per il prosieguo: metodo che il Tribunale ritiene pienamente di condividere.

III. Sull'usurarietà del tasso di interesse applicato e sulla domanda di risarcimento del danno morale.

Parte attrice contesta altresì, per vero in maniera piuttosto generica, l'applicazione di interessi in misura tale da violare le previsioni di cui alla L. 108/1996, dettata per scongiurare il fenomeno dell'usura; la lamentela sul punto è però solo parzialmente fondata.

Da un primo punto di vista, infatti, nel caso di specie il rapporto tra la società e l'istituto di credito è sorto – come si evince dagli estratti conto prodotti, sebbene il contratto scritto risalga al 1997 – nell'anno 1991 e dunque anteriormente all'entrata in vigore della richiamata legge (24.3.1996), di talché l'usurarietà degli interessi potrebbe essere valutata soltanto a norma dell'art. 644 c.p. *ratione temporis* applicabile (cfr. Cass., sez. I, 13.12.2010, n. 25182; conforme Cass., sez. III, 3.4.2009, n. 8138), dovendosi ritenere che il momento rilevante per la valutazione di usurarietà del saggio di interesse sia quello della pattuizione e non già della dazione (come confermato, altresì, dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, I comma, D. L. 394/2000, convertito con modificazioni nella L. 24/2001: si vedano in proposito Cass., sez. III, 17.12.2009, n. 26499; Cass., sez. I, 19.3.2007, n. 6514).

9

Nel merito, inoltre, il c.t.u. ha comunque evidenziato, sulla scorta di un'analisi puntuale che il Giudice ritiene senz'altro di condividere, che la Banca nel corso del rapporto ha applicato tassi di interesse usurari eccedenti il cd. tasso soglia solo per il periodo successivo al III trimestre 2005, allorché è stato revocato l'affidamento bancario alla Via Lattea; appare dunque corretta la rideterminazione al ribasso degli interessi effettivamente dovuti, in modo da riportare il tasso di interesse complessivamente applicato sotto la soglia prevista dalla normativa antiusura.

Dal riconoscimento dello sconfinamento nell'usurarietà del saggio di interesse globalmente praticato dall'istituto di credito non deriva automaticamente, ad avviso del decidente, la responsabilità risarcitoria per il danno morale asseritamente patito dal correntista.

Il danno non patrimoniale - del quale il danno morale è una componente, priva di ontologica autonomia - non può mai ritenersi *in re ipsa*, ma deve essere allegato e provato da chi ne chieda il ristoro (cfr. Cass., sez. lavoro, 14.5.2012, n. 7471; Cass., sez. III, 21.6.2011, n. 13614; *Id.*, 12.4.2001, n. 8421); nel caso di specie, le laconiche asserzioni dell'attrice - che nulla ha argomentato sul punto - non consentono di ritenere sussistente, neanche per presunzioni, un effettivo patimento morale, con conseguente reiezione della domanda risarcitoria.

IV. Sull'addebito delle valute fittizie (giorni di valuta).

L'attore solleva, in maniera assolutamente generica, anche la questione dell'invalidità dell'addebito delle cd. valute fittizie, ossia del metodo che la banca utilizza per protrarre i giorni solari del prestito al correntista, favorendo l'aumento degli interessi debitori in favore di essa per un periodo temporale in cui prestito non vi è stato.

La giurisprudenza di legittimità ha già in epoca risalente ritenuto, in via generale, che debba essere considerata soltanto la data effettiva di ciascuna operazione e non già la valuta, posto che, ai sensi dell'art. 1852 c.c., il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito dal conto (cfr. Cass., sez. I, 25.7.1972, n. 2545); in ossequio a tale orientamento giurisprudenziale si è quindi sostenuto che - per quanto riguarda i prelevamenti - si deve riportare la valuta corrispondente al giorno del pagamento dell'assegno, ovvero del giorno in cui la banca perde effettivamente la disponibilità del denaro; mentre, per quanto riguarda i versamenti, si riporta la valuta corrispondente al giorno in cui la banca acquista effettivamente la disponibilità del denaro (sul punto, si vedano Cass., sez. I, 15.7.2010, n. 16608; *Id.*, 23.11.2005, n. 24588), fatto salvo, per i contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore (tra i quali non rientra quello in esame, che data al 1991), il disposto dell'art. 120, D. Lgs. 385/1993, per il quale gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.

Deve quindi concludersi che l'addebito di interessi per valute, fittiziamente appostate, sia invalido se operato in difetto di specifica pattuizione scritta al riguardo (non provata nella specie); sebbene il c.t.u. non abbia espressamente affrontato il profilo, deve ritenersi che, posta la formulazione del quesito in termini tali da computare la valuta secondo il criterio dell'effettività, a tanto ci si sia attenuti (né, d'altronde, le parti hanno formulato specifiche osservazioni sul punto alla c.t.u.)

V. Sull'eccezione di prescrizione.

Accertata la corretta determinazione dei rapporti di dare ed avere tra le parti del giudizio, deve essere esaminata la domanda attorea volta ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente versate alla convenuta in costanza di rapporto (azione rispetto alla quale la Banca ha tempestivamente eccepito essere intervenuta prescrizione del relativo diritto).

La prescrizione applicabile alla domanda di rideterminazione del saldo previa espunzione delle poste addebitate sulla base di clausole nulle è quella ordinaria decennale di cui all'art. 2946, I comma, c.c.; il momento di decorrenza iniziale coincide con la chiusura definitiva del rapporto, "*trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché solo con la chiusura del conto si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro, con conseguente esigibilità da parte dell'istituto di credito*"; sul punto si è chiaramente espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24418/2000, stabilendo che il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi, in ipotesi di apertura di credito in conto corrente, decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, per le ragioni già evidenziate.

Si osservi, inoltre, come la norma – contenuta nel cd. decreto Milleproroghe – che era intervenuta *in subjecta materia* nel senso di far decorrere il termine di prescrizione non già dalla chiusura del conto, ma dall'annotazione dell'operazione, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Consulta con sentenza n. 78/2012 (che ne ha riconosciuto la natura innovativa a fronte di un diritto vivente – consacrato dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite – orientato in maniera netta per la tesi della prescrizione ancorata

all'interruzione del rapporto o all'effettuazione di un pagamento solutorio, sì che la nuova disposizione, lungi dal costituire norma di interpretazione autentica, modificava radicalmente il quadro di riferimento, con irragionevole compromissione retroattiva dell'arco temporale disponibile per l'esercizio da parte del cliente dei diritti connessi al rapporto).

Non può, peraltro, ipotizzarsi che sia anteriormente decorso il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione, che presuppone l'effettuazione di un pagamento indebito, del quale il correntista pretenda la restituzione (il che si verifica quando si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo o scoperto cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere: cfr la pronuncia da ultimo richiamata).

Nella specie il conto n. [REDACTED] ed il conto n. [REDACTED], accesi presso la Filiale di [REDACTED] (RI), risultano chiusi rispettivamente il 29.3.2006 ed il 31.12.2003, mentre l'atto di citazione è stato notificato all'istituto di credito il 20.11.2008 e la diffida a firma dell'avv. Principi data al 25.5.2007, prima della decorrenza del termine decennale, dunque l'azione è da ritenersi tempestiva; in proposito, va rilevato che la convenuta non ha allegato o provato il diverso termine di decorrenza della prescrizione, o lo ha fatto con riferimento all'avvenuta annotazione delle operazioni sul conto, applicando il disposto della norma caduta sotto la scure della Corte Costituzionale.

In sede di seconda comparsa conclusionale, rilevata l'inammissibilità della tesi che ancorava la decorrenza del termine di prescrizione, ^{la Banca} ha affermato che la domanda sarebbe comunque prescritta perché il termine andrebbe computato a partire dai pagamenti solutori effettuati, ma senza individuarli specificamente e senza indicarne la relativa data (leggasi al riguardo Cass., sez. lavoro, 13.7.2009, n. 16326, che ha condivisibilmente affermato che l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice, con conseguente onere per il debitore, che eccepisca la prescrizione del credito, di dedurre e dimostrare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa); più precisamente, la Banca avrebbe dovuto indicare quali fossero le rimesse solutorie eseguite dal correntista nel corso del rapporto, in ragione delle quali, tenuto conto dei principi di diritto sopra esposti, il termine prescrizionale doveva ritenersi decorso prima della chiusura del conto.

VI. Sull'eccezione di irripetibilità della prestazione.

Non può essere condivisa neanche la richiesta dell'istituto di credito di paralizzare la restituzione dell'indebito in ragione del disposto dell'art. 2034 c.c., per il quale non è ammessa la ripetizione della prestazione eseguita in adempimento di una obbligazione naturale; invero, nella specie la corresponsione di interessi non dovuti non è avvenuta in esecuzione di un dovere morale o sociale, bensì a motivo della presenza di apposita clausola contrattuale, e dunque in adempimento di una obbligazione giuridica, successivamente

riconosciuta invalida; manca, in definitiva, la spontaneità dell'adempimento richiesta dall'art. 2034 c.c. per l'irripetibilità della prestazione eseguita (che, anzi, è unilateralmente effettuata dall'istituto di credito, che opera materialmente sul conto del correntista il quale non può evitare la trattenuta).

* * * * *

Da tutto quanto sinora esposto deriva l'accoglimento della domanda attorea nella misura di complessivi € 15.900,47, oltre interessi dalla data di costituzione in mora (avvenuta in data 25.5.2007) e sino al saldo; per contro, non appare dovuta alcuna somma a titolo di rivalutazione, essendosi limitata l'attrice a chiedere la corresponsione di un importo aggiuntivo rispetto agli interessi legali senza avere neanche dedotto di avere subito un pregiudizio ulteriore, non coperto dalla previsione del versamento di interessi al tasso legale sulla somma che la Banca dovrà versare *ex art. 2033 c.c.*

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei valori medi applicabili allo scaglione di riferimento *ex D. M. n. 140/2012* (la cui operatività, giusto quanto stabilito da Cass., Sez. Unite, 12.10.2012, n. 17406, consegue al fatto che al momento dell'entrata in vigore del menzionato decreto non si era ancora esaurita l'attività processuale, essendo state depositate in epoca successiva le comparse conclusionali e le memorie di replica); si precisa che si precisa che, vista la recente approvazione della nuova legge forense 31.12.2012, n. 247 (pubblicata in G.U. 18.1.2013, n. 15), il Tribunale ritiene congruo liquidare, a mente dell'art. 13, X comma, e nelle more dell'approvazione del decreto ivi previsto, un importo pari al 12,5% del compenso a titolo di rimborso spese, da aggiungersi alle spese vive.

9

Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto in corso di causa dal Giudice istruttore precedentemente designato, vanno poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:

- condanna la convenuta a restituire all'attrice la somma di € 15.900,47, oltre interessi legali dall'avvenuta costituzione in mora e sino al saldo;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
- condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.037,56 (di cui € 2.100,00 per compenso, € 675,06 per esborsi, € 262,50 a titolo di rimborso forfetario delle spese), oltre I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge;
- pone definitivamente le spese di consulenza a carico di parte convenuta.

Così deciso in Poggio Mirteto, 18.2.2013.

Il Giudice
(dott.ssa Chiara Salvatori)
Chiara Salvatori

TRIBUNALE DI RIETI

Espresso
Espresso

Depositato in Cancelleria

18/02/2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(GIUSEPPE TILBERT)

PER PRESA COMUNICAZIONE PER [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]